CAMERA DEI DEPUTATI N. 1190

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSSI di MONTELERA

Presentata il 23 luglio 1987

Norme per il conferimento di supplenze ai ricercatori universitari confermati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha indubbiamente posto una pietra miliare nel lungo e travagliato cammino della riforma dell'università italiana. Se molte situazioni paradossali ed anacronistiche sono state sanate, altre rimangono ancora aperte: prima fra tutte la definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari.

Gli stessi meccanismi concorsuali, messi faticosamente in moto dopo molti anni, hanno finora trovato una scadenza (anche se non completa) solo per i professori di ruolo di prima fascia, mentre per quelli di seconda fascia si sarebbe dovuto attendere l'estate del 1987. In questo modo all'interno delle facoltà si sono create situazioni di difficoltà nella attività didattica: infatti molti insegnamenti, e anche fondamentali, sono rimasti privi dei titolari o per pensionamento o perché vincitori di concorso su cattedre diverse, ai quali si aggiungono gli insegnamenti privi temporaneamente di titolare per aspettativa.

Ora finché non si sarà conclusa la presente tornata concorsuale, sarà impossibile coprire i numerosi insegnamenti vacanti, se non provvisoriamente attraverso l'istituto della supplenza.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e la successiva legge n. 477 del 1984 prevedono che le supplenze possano essere conferite unicamente ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Ma tutti sanno come sia pesante e didatticamente poco produttivo caricare su di un unico docente la conduzione di due corsi.

Di fronte alla comprensibile indisponibilità della stragrande maggioranza dei professori di ruolo ad accollarsi le supplenze si corre il rischio di dover disattivare alcuni insegnamenti o peggio di ricorrere a soluzioni scarsamente corrette e didatticamente inefficaci, come l'affidamento o il ricorso a contratti stipulati con persone esterne all'Università.

Non essendo ancora stato approvato lo stato giuridico dei ricercatori universitari, questi ultimi, pur avendo tutti i requisiti per condurre positivamente un corso universitario (molti di loro diventeranno associati con il prossimo concorso !), ne rimangono assurdamente esclusi.

Considerato che il provvedimento organico di disciplina dello stato giuridico dei ricercatori rischia di non essere approvato in tempi brevi, la presente proposta di legge intende, già a partire dall'anno accademico 1987-1988, permettere il conferimento delle supplenze anche ai ricercatori, per evitare gli inconvenienti prima ricordati.

La proposta di legge limita questa possibilità ai soli ricercatori confermati dello stesso gruppo di discipline dell'incarico da supplire. La supplenza viene prevista per insegnamenti ufficiali dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.

Infine l'articolo 2 equipara economicamente il ricercatore titolare della supplenza al professore associato di pari anzianità.

L'approvazione di questo semplice provvedimento legislativo è un atto di giustizia nei confronti dei ricercatori che da anni svolgono nell'università italiana un prezioso lavoro di ricerca e di attività didattica e un primo passo verso il riconoscimento della loro funzione docente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In caso di assenza per aspettativa del titolare o in caso di vacanza di un insegnamento ufficiale impartito nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali, fermo restando quanto disposto all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, può essere conferita supplenza ai ricercatori confermati dello stesso gruppo di discipline, provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

ART. 2.

1. Per il periodo di durata della supplenza al ricercatore compete un assegno di importo pari alla differenza fra lo stipendio percepito e quello corrisposto al professore associato di pari anzianità.